SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 gennaio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 gennaio 1994, n. 50.

Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

«*1*. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i produttori interessati, sono stabiliti appositi sistemi di identificazione dei prodotti i cui confezionamenti non siano già dotati di specifici elementi di individuazione dei mercati finali, affinché i produttori medesimi possano individuare il primo acquirente dei prodotti introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dai seguenti:

«*2*. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione dei prodotti di contrabbando di tabacchi lavorati, di produzione nazionale o estera, sottoposti a sequestro in quantitativi superiori ai 2.000 chilogrammi, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:

a) lo stoccaggio dei prodotti di contrabbando è effettuato in un unico luogo idoneo individuato con il decreto di cui al comma 1;

b) i prodotti sono contabilizzati, entro quindici giorni dal sequestro, per marca e tipo del prodotto sequestrato, codice di identificazione, come stabilito con il decreto di cui al comma 1, nonché quantità e luogo del sequestro ed altre rilevanti informazioni relative al sequestro;

c) le informazioni di cui alla lettera *b)* sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalle avvenute operazioni di contabilizzazione;

d) i produttori nazionali ed esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera *c)*, concordano con gli uffici competenti l'ispezione della merce sequestrata per classificare ulteriormente i propri prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi e agli impianti di produzione, onde stabilirne la provenienza geografica, nonché in base a tutte le altre informazioni rilevanti che possono scaturire dall'ispezione dei prodotti;

e) le informazioni di cui alla lettera *d)* sono comunicate dai produttori agli uffici competenti entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata;

f) il Ministro delle finanze, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, coordina le attività di cui al presente comma e predispone, di intesa con i produttori, un rapporto in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma.

2-bis. In base ai rapporti di cui al comma 2, lettera *f)*, il Ministero delle finanze e i produttori nazionali ed esteri studiano, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.

2-ter. Qualora i produttori nazionali ed esteri di cui al comma 1 non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma 1 ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, il Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla notizia dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.

2-quater. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma *2-ter* sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cento milioni a lire trecento milioni. La sanzione amministrativa può essere aumentata fino al doppio nel minimo e nel massimo nei confronti dei produttori che, avendo commesso una delle violazioni di cui al comma *2-ter*, nei dodici mesi successivi commettono nuovamente una delle violazioni di cui al medesimo comma *2-ter*».

Art. 2.

1. Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da uno a quattro anni, ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 2 la competente autorità dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.

2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva.

Art. 4.

1. Sono espulsi dal territorio nazionale i cittadini stranieri che siano stati condannati per una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco lavorato estero o nazionale.

2. Il provvedimento di espulsione è emesso dal prefetto con decreto motivato, previa revoca di eventuali permessi di soggiorno, con la procedura di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

3. Il questore esegue l'espulsione mediante l'accompagnamento dello straniero alla frontiera, da effettuarsi entro sette giorni dal momento in cui il provvedimento di cui al comma 2 divenga definitivo.

Art. 5.

1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 43 del 1973, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, con decreto del Ministro delle finanze, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.

3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

Art. 6.

1. Ai soggetti sorpresi ad acquistare sigarette ed altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando, oltre alle sanzioni penali previste dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, o da altre leggi speciali, è irrogata anche una sanzione amministrativa nella misura fissa di lire centomila. In deroga alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, ed alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non è ammessa alcuna forma di pagamento in misura ridotta.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e le relative sanzioni sono riscosse nei modi di cui agli articoli 13 e seguenti della citata legge n. 689 del 1981. L'ufficio competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 689 del 1981 è individuato negli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'ispettorato compartimentale di cui al comma 2 dispone inoltre la pubblicazione della sanzione comminata a spese del soggetto sanzionato, su uno o più giornali.

4. Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano commesse all'interno di un ufficio pubblico da parte di pubblici dipendenti, la Guardia di finanza provvede a segnalare la contestazione al responsabile dell'ufficio per l'adozione di idonei provvedimenti disciplinari. Il responsabile dell'ufficio, qualora non dimostri entro novanta giorni di aver provveduto ad instaurare un procedimento disciplinare, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del D.L. n. 417/1991 (Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti) così come modificato dal presente articolo:

«Art. 6. — 1. *Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione dell'utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i produttori interessati, sono stabiliti appositi sistemi di identificazione dei prodotti i cui confezionamenti non siano già dotati di specifici elementi di individuazione dei mercati finali, affinché i produttori medesimi possano individuare il primo acquirente dei prodotti introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato.*

2. *Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione dei prodotti di contrabbando di tabacchi lavorati, di produzione nazionale o estera, sottoposti a sequestro in quantitativi superiori ai 2.000 chilogrammi, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:*

a) *lo stoccaggio dei prodotti di contrabbando è effettuato in un unico luogo idoneo individuato con il decreto di cui al comma 1;*

b) *i prodotti sono contabilizzati, entro quindici giorni dal sequestro, per marca e tipo del prodotto sequestrato, codice di identificazione, come stabilito con il decreto di cui al comma 1, nonché quantità e luogo del sequestro ed altre rilevanti informazioni relative al sequestro;*

c) *le informazioni di cui alla lettera* b) *sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalle avvenute operazioni di contabilizzazione;*

d) *i produttori nazionali ed esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera* c), *concordano con gli uffici competenti l'ispezione della merce sequestrata per classificare ulteriormente i propri prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi e agli impianti di produzione, onde stabilirne la provenienza geografica, nonché in base a tutte le altre informazioni rilevanti che possono scaturire dall'ispezione dei prodotti;*

e) *le informazioni di cui alla lettera* d) *sono comunicate dai produttori agli uffici competenti entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata;*

f) *il Ministro delle finanze, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, coordina le attività di cui al presente comma e predispone, di intesa con i produttori, un rapporto in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere* c), d)) *ed* e) *del presente comma.*

2-bis. *In base ai rapporti di cui al comma 2, lettera* f), *il Ministero delle finanze e i produttori nazionali ed esteri studiano, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.*

2-ter. *Qualora i produttori nazionali ed esteri di cui al comma 1 non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma 1 ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, il Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla notizia dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.*

2-quater. *I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 2-ter sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La sanzione amministrativa può essere aumentata fino al doppio nel minimo e nel massimo nei confronti dei produttori che avendo commesso una delle violazioni di cui al comma 2-ter, nei dodici mesi successivi commettono nuovamente una delle violazioni di cui al medesimo comma 2-ter.*

3 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 12 gennaio 1992 i decreti ministeriali 12 dicembre 1991 e 14 dicembre 1991, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 14 dicembre 1991 e n. 294 del 16 dicembre 1991, conservano la loro efficacia sospensiva.

3-*bis*. Dopo l'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

"Art. 301-*bis* (*Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando*). — 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali è stato emesso il provvedimento definitivo di confisca.

4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attività di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1"».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 724/1975 (Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri):

«Art. 1. - In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunità economiche europee, destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

L'importazione può essere effettuata soltanto per prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle tabelle di cui al successivo articolo 2. Non possono essere importati tabacchi in condizionamenti diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

L'istituzione dei depositi di cui al primo comma è soggetta ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i criteri e le modalità per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le modalità da osservare per la circolazione dei prodotti importati, nonché le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo all'accertamento della legittimità della provenienza e destinazione di essi.

La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni».

Nota all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 43/1973 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. n. 416/1989 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato):

«Art. 7 (*Espulsione dal territorio dello Stato*). — 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante

disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro un termine stabilito il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione né il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni».

Note all'art. 5:

— Per il titolo del D.P.R. n. 43/1973 si veda la nota all'art. 2.

— La legge n. 1293/1957 reca: «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio».

Note all'art. 6:

— Per il titolo del D.P.R. n. 43/1973 si veda la nota all'art. 2.

— La legge n. 4/1929 reca: «Norme generali per la soppressione delle violazioni delle leggi finanziarie».

— Si riporta il testo degli articoli da 13 a 18 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 13 *(Atti di accertamento)*. — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti».

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione)*. — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».

«Art. 15 *(Accertamenti mediante analisi di campioni)*. — Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi e data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'articolo 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi».

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta)*. — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi rispettivamente, l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ed esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse, sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

«Art. 18 *(Ordinanza-ingiunzione)*. — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14, del pagamento e data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2307):

Presentato dal Ministro delle finanze (GORIA) il 26 febbraio 1993.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 23 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II, X e speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla VI commissione il 9 settembre, 6 ottobre, 4, 25 novembre, 1° 9 dicembre 1993 e approvato il 10 dicembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1713):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 16 dicembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 22 dicembre 1993.

94G0058

LEGGE 20 gennaio 1994, n. **51**.

Finanziamento di un programma di indagini sull'area archeologica di piazza della Minerva in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata per gli anni 1994 e 1995, entro il limite complessivo di spesa di lire 600 milioni, l'esecuzione di un programma di indagini mirate alla potenziale fruibilità dei beni archeologici eventualmente presenti nell'area su cui insiste il palazzo di Piazza della Minerva in Roma (ex ospizio di Santa Maria sopra Minerva), da adibire a sede della Biblioteca del Senato.

2. Le indagini di cui al comma 1, che si potranno eseguire anche in deroga alle vigenti prescrizioni urbanistiche, saranno effettuate — sotto la vigilanza della competente sovrintendenza archeologica — nel contesto dei lavori di ristrutturazione e restauro dell'immobile, compatibilmente con le esigenze di tutela dei beni archeologici e culturali interessati.

Art. 2.

1. Lo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 viene iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1006 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e del corrispondente capitolo per l'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1725):

Presentato dal sen. DE ROSA ed altri il 17 dicembre 1993.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 21 dicembre 1993, con pareri delle commissioni 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 21 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3526):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 23 dicembre 1993, con pareri delle commissioni V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione e approvato l'11 gennaio 1994.

94G0066

LEGGE 20 gennaio 1994, n. **52**.

Adeguamento del contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 776, è elevato a lire 5.000 milioni, anche per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.

1. La Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», per esigenze di adeguamento delle proprie strutture tecnologiche, organizzative e logistiche e per assicurare il più ampio spettro di strumenti di studio e di informazione, attraverso l'uso di sistemi tecnologici multimediali in favore dei non vedenti residenti in Italia o nei Paesi membri della Comunità europea, nonché nei Paesi con i quali esistano appositi accordi, può accedere alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali sulle biblioteche e sulla editoria, nonché ai fondi della Comunità economica europea, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.

Art. 3.

1. Per la realizzazione dei suoi programmi e per gli scopi di cui all'articolo 2, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», ove ne ravvisi l'esigenza e l'utilità, può istituire in ambito regionale, provinciale o nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti propri centri di distribuzione o di produzione; può altresì

stipulare apposite convenzioni con biblioteche e idonei centri di produzione specializzati, localmente esistenti, per assicurare sull'intero territorio nazionale un più adeguato, tempestivo e omogeneo servizio.

2. Le amministrazioni locali e le altre istituzioni competenti per legge a garantire il diritto allo studio agli alunni non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi universitari o di formazione professionale, possono stipulare apposite convenzioni con la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», per la fornitura di sussidi didattici speciali, il cui elenco dettagliato deve essere trasmesso entro il 15 giugno di ogni anno, per ciascun alunno non vedente frequentante le scuole elementari e medie di primo e secondo grado, ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione da parte dei responsabili d'istituto, per gli studenti non vedenti frequentanti corsi universitari o corsi di formazione professionale.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 i direttori dei circoli didattici e i presidi delle scuole medie di primo e secondo grado hanno l'obbligo di effettuare, entro il 31 maggio di ogni anno, le necessarie comunicazioni relative alla frequenza da parte di alunni non vedenti alle amministrazioni di cui al citato comma 2; alla medesima comunicazione sono tenuti i responsabili degli istituti universitari, o degli istituti nei quali si svolgono corsi di formazione professionale, frequentati da studenti non vedenti, entro i quindici giorni successivi alla formazione dei piani di studio e all'adozione o indicazione dei relativi testi.

Art. 4.

1. La Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» istituisce in Roma un centro di documentazione mediante la raccolta di opere, di riviste specializzate e di quant'altro possa costituire valido strumento scientifico per studiosi, ricercatori ed operatori scolastici e sociali per il superamento di tutte le barriere culturali e per promuovere lo studio e la divulgazione della scienza tiflologica.

2. Per la realizzazione e l'attivazione del centro di documentazione di cui al comma 1, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» può avvalersi di altre istituzioni pubbliche o private, di comprovata esperienza e competenza; può in particolare avvalersi del concorso e dei contributi dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, nonché del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 776/1981 reca «Adeguamento del contributo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2392):

Presentato dagli on.li FARIGU e PIRO il 12 marzo 1993.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 20 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 29 giugno 1993.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 13 ottobre 1993.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 20 ottobre 1993 e approvato il 26 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1609):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 9 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 30 novembre 1993, il 1° dicembre 1993 e approvato il 12 gennaio 1994.

94G0067

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53.

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Art. 2.

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Art. 3.

1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Art. 4

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Art. 5.

1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.

2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Art. 6.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Art. 7.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali

che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

Art. 8.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso *computer*.

Art. 9.

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 10.

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Art. 11.

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Art. 12.

1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della presente legge.

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 890/1982, reca: «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 4 e seguenti della citata legge n. 890/1982 è il seguente:

«Art. 4. — L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.

L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione.

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce».

«Art. 5. — La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima parte del quarto comma dell'art. 3. In questi casi l'avviso di ricevimento è poi consegnato al funzionario addetto all'autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato.

Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorità giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno.

In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca (*)».

«Art. 6. — Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'Amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile.

Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennità stabilita dalle norme di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il pagamento dell'indennità è effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.

Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore dell'erario».

«Art. 7. — L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purchè il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della quantità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

(*) *N.B.* La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 marzo 1992, n. 140 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1992, n. 15 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione».

«Art. 8. — Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonchè dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego.

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato».

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione.

La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso».

«Art. 9. — Salvo quanto disposto dall'art. 171 del codice di procedura penale, nel caso di cambiamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 7, alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile, a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario.

Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito in raccomandazione al mittente.

Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione del comune, l'agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente.

Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione».

«Art. 10. — Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari».

«Art. 11. — Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili».

«Art. 12. — Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione.

Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'art. 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.

Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita».

«Art. 13. — Alle notificazioni degli atti tavolari qualora siano effettuate a mezzo della posta si applicano le norme che precedono purché i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso».

«Art. 14. — La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.

Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà».

«Art. 15. — Il terzo e il quinto comma dell'art. 169 del codice di procedura penale, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

"Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata".

"Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano e non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata"».

«Art. 16. — Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme concernenti la notificazione di atti giudiziari e di altri atti contenute nel regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, nonché ogni disposizione comunque incompatibile con quelle della presente legge».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 819):

Presentato dai sen. FABY RAMANS e MASIELLO il 1° dicembre 1992.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 8ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 17, 31 marzo 1993, 10 e 30 novembre 1993.

Relazione scritta annunciata il 14 dicembre 1993 (atto n. 819/*A* - relatore sen. FILETTI).

Esaminato in aula e approvato il 15 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3497):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 12 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I e IX.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0076

LEGGE 25 gennaio 1994, n. **54**.

Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle stesse condizioni, a richiesta dell'iscritto sono altresì riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 58/1992 (Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni), quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Norme previdenziali).* — 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, in deroga alla legge 15 marzo 1973, n. 44, delle società di cui all'art. 5 della predetta legge n. 1450 del 1956, di quelle di cui all'art. 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonché il personale transitato alla Società o alle concessionarie ai sensi del comma 4 dell'art. 4. Le predette società hanno l'obbligo di garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981,

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento. *Alle stesse condizioni, a richiesta dell'iscritto sono altresì riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo».*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1172)

Presentato dal sen. COVIELLO ed altri il 22 aprile 1993.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 29 aprile 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 19 maggio 1993 e approvato il 1° dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3435)

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 15 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla XI commissione il 18 dicembre 1993 e approvato con modificazioni, il 12 gennaio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1172/*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 13 gennaio 1994.

Esaminato dalla 11ª commissione e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0077

LEGGE 26 gennaio 1994, n. **55.**

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 27 novembre 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 55, è ripubblicato il testo del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1684)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro delle finanze (GALLO) il 27 novembre 1993.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 29 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 novembre 1993.

Esaminato dalla 6ª commissione il 1°, 15 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3516)

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 20 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VI commissione il 22 dicembre 1993.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 gennaio 1994.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 26 gennaio 1994.

94G0079

LEGGE 26 gennaio 1994, n. 56.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1993, N. 478.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «31 luglio 1994, nel caso» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1994, anche nel caso» *e sono soppresse le parole:* «, sentito il Comitato di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali è applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 7, commi 5 e 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236»;

al comma 2, le parole: «comma 6» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 5 e 6».

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. In ottemperanza alle disposizioni vigenti sugli atti pubblici di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono istituiti, utilizzando il personale già in servizio, presso le sedi centrali e periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli uffici regionali del lavoro, appositi uffici informativi, in particolare per fornire informazioni sullo stato di avanzamento delle istanze di concessione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità, dei contratti di solidarietà; nonché sulle aziende poste in commissariamento ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.

2-*ter*. La proroga del trattamento straordinario, per i casi previsti all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, può essere concessa anche per periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, purché non sia stata conclusa la procedura di mobilità ovvero sia stata revocata e purché il periodo precedentemente concesso sia cessato in data non antecedente il 30 giugno 1993».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 27 novembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1685):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (GIUGNI) il 27 novembre 1993.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 29 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 novembre 1993.

Esaminato dalla 11ª commissione il 14, 15, 22 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 23 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3550):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 27 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1994.

Esaminato dalla XI commissione l'11, 12 gennaio 1994.

Esaminato in aula il 25 gennaio 1994 e approvato il 26 gennaio 1994.

94G0080

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1994, n. 57.

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal primo gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato.».

Art. 2.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti d'imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti d'imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma *2-bis* dell'articolo 10.».

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da

corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario.

Art. 4.

1 Le somme iscritte al capitolo 4774 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 non impegnate entro tale anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 5.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992

2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. Le relative operazioni di riscontro sono completate entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1995. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1994.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. I soggetti intestatari del conto fiscale di cui all'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono eseguire il versamento diretto delle ritenute indicate all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0070

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1994, n. **58**.

Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché in materia di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c), c-bis)* e *c-ter)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comunque non oltre il 30 giugno 1994.

Art. 2.

1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente.»;

b) nell'articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito.».

Art. 3.

1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, resta stabilito, per l'anno 1993, tra il 1° settembre ed il 30 ottobre 1993.

Art. 4.

1. Per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e il termine per deliberare le variazioni dei limiti di reddito agli effetti dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono fissati al 28 febbraio 1994.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0071

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1993, n. 585.

Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto talune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nella citata legge n. 421 del 1992;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze,

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le modifiche di cui al presente decreto.

2. Nell'alinea dell'art. 10, comma 1, le parole: «stabilendone i termini per l'esercizio:» sono sostituite dalle seguenti: «stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:».

Art. 2.

1. All'art. 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,"».

2. All'art. 17, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1, lettera *b)*, la commissione può, tra l'altro, disporre: la trasmissione da parte dei fondi di cui al presente decreto legislativo di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento da essa richiesti; la convocazione degli organi di amministrazione e controllo del fondo e comunque del responsabile del fondo medesimo, nonché l'esibizione da parte degli stessi di documenti ed atti che ritenga necessari; l'accesso ai fondi medesimi. I criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza della commissione sono stabiliti, su proposta della commissione medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove appositi accordi di collaborazione tra la commissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6, al fine di favorire lo scambio delle rispettive informazioni.

1-quater. I componenti della commissione e gli addetti alla struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono tenuti al segreto d'ufficio per i dati, le notizie e le informazioni acquisiti nell'esercizio della vigilanza di cui al presente articolo».

Art. 3.

1. All'art. 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Ai contributi versati dai soggetti indicati nell'art. 2 si applicano l'art. 10, comma 1, lettera *m)*, e l'art. 48, comma 2, lettera *c)*, del testo unico di cui al comma 1. Il limite previsto dal citato art. 10 è elevato a tre milioni dal 1994, nel caso in cui un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato al fondo pensione».

2. All'art. 13, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica il comma 3 del medesimo art. 16».

3. All'art. 13, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«*6-bis*. Alle prestazioni erogate in forma di capitale si applica la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del testo unico indicato nel comma 1.

6-ter. Sui premi per le assicurazioni vita corrisposti obbligatoriamente dai fondi pensione per l'erogazione di trattamenti pensionistici, diversi da quelli previsti

dall'art. 7, comma 6, lettera *a)*, ai destinatari di cui all'art. 18, comma 8, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa dell'allegato *A* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modifiche ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.».

4. All'art. 13, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per le prestazioni erogate, nonché per i riscatti liquidati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *c)*, è attribuito al fondo pensione un credito di imposta pari ai quindici ottantacinquesimi dei contributi, gravati dell'imposta di cui al comma 5, afferenti ciascuna prestazione, capitalizzati ai tassi annui effettivi di rendimento del fondo, risultanti da apposite certificazioni annuali redatte sulla base di criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16. Il credito di imposta è scomputato dal fondo pensione sull'imposta da esso dovuta per l'anno successivo ai sensi del comma 5, o, in caso di incapienza, dall'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 14. Con il decreto di cui al comma 5 saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.».

Art. 4.

1. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Regime tributario dei fondi pensione)*. — *1.* I fondi pensione di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo di imposta.

2. I fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari allo 0,125 per cento del valore dell'attivo netto del fondo, determinato secondo i criteri di cui all'art. 17, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici di cui al medesimo art. 17, tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha valore perché avviato o cessato in corso di anno.

3. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. Per l'anno 1993 l'attivo netto del fondo è valorizzato secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16 ed il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito entro il secondo mese successivo a quello di emanazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *d)*, con una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento decorrente dal termine previsto dal comma 3.

5. I versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'anno 1993 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva fino a compensazione.

6. Nel caso di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'imposta sostitutiva per il fondo è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.».

Art. 5.

1. All'art. 18, comma 1, nel primo periodo le parole: «ha effetto dal 1° gennaio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto dal 1° luglio 1994».

2. All'art. 18, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«*8-bis.* Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.

8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-*bis* debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-*bis* provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-*bis*, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-*bis*, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.».

3. L'istanza di cui all'art. 18, comma 8-*ter*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal comma 2, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) prevede che: «Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. n. 124/1993 reca: «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dell'art. 10 del precitato D.Lgs. n. 124/1993, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10 *(Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione).* — 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni *stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:*

a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9;

c) il riscatto della posizione individuale.

2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera *a)* del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.

3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione».

Note all'art. 2:

— L'art. 12 del precitato D.Lgs. n. 124/1993, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 12 *(Contributo di solidarietà).* — 1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-*bis* del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.

1-bis. *All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,"*».

A titolo di maggior chiarimento si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 80/1992 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), così come modificato dal comma 1-*bis* del sopra riportato art. 12:

«1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 16, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia».

— L'art. 17 del precitato D.Lgs. n. 124/1993, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 17 *(Compiti della commissione di vigilanza).* — 1. Compete alla commissione di cui all'art. 16:

a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6;

b) esercitare la vigilanza sui fondi pensione e sull'attività dagli stessi svolta, individuando, tra l'altro, le ipotesi di cui all'art. 11, comma 4, ed informando il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su fatti che possano interessare l'esercizio dei suoi poteri di intervento e vigilanza in tema di previdenza complementare ed essere comunque utili per l'adozione di provvedimenti di sua competenza, tra i quali la revoca delle autorizzazioni di cui al presente decreto legislativo;

c) proporre gli schemi di decreto previsti dagli articoli 4, comma 3, e 6, comma 1;

d) emanare disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione; il prospetto periodico della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione; il rendiconto annuale della gestione del fondo pensione;

e) emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica dell'attività dei soggetti titolari di forme pensionistiche complementari, nonché in ordine alla comunicazione periodica ai destinatari di informazioni relative all'andamento finanziario delle relative gestioni;

f) definire le condizioni di esercizio dell'attività di cui all'art. 9, comma 3;

g) svolgere attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4;

h) elaborare stime, proiezioni e previsioni sull'andamento delle attività previdenziali complementari nei vari settori e nel loro complesso;

i) riferire periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulando proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare;

l) programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine i soggetti previdenziali sia pubblici sia privati comunque titolari di forma pensionistica complementare sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro;

m) pubblicare e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

1-bis. *Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1, lettera* b), *la commissione può, tra l'altro, disporre: la trasmissione da parte dei fondi di cui al presente decreto legislativo di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento da essa richiesti; la convocazione degli organi di amministrazione e controllo del fondo e comunque del responsabile del fondo medesimo, nonché l'esibizione da parte degli stessi di documenti ed atti che ritenga necessari; l'accesso ai fondi medesimi. I criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza della commissione sono stabiliti, su proposta della commissione medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

1-ter. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove appositi accordi di collaborazione tra la commissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6, al fine di favorire lo scambio delle rispettive informazioni.*

1-quater. *I componenti della commissione e gli addetti alla struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono tenuti al segreto d'ufficio per i dati, le notizie e le informazioni acquisiti nell'esercizio della vigilanza di cui al presente articolo*».

Nota all'art. 3:

— L'art. 13 del precitato D.Lgs. n. 124/1993, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 13 *(Trattamento tributario di contributi e prestazioni).* — 1. All'art. 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) i contributi versati dal datore di lavoro ad enti e casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal lavoratore ad enti o casse eventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento aziendale;"

2. L'importo complessivo dei contributi alla forma pensionistica complementare non può superare il dieci per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR. I contributi del datore di lavoro al fondo pensione previsti dalle fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai fini ed agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno al fondo medesimo.

3. *Ai contributi versati dai soggetti indicati dall'art. 2 si applicano l'art. 10, comma 1, lettera* m), *e l'art. 48, comma 2, lettera* c), *del testo unico di cui al comma 1. Il limite previsto dal citato art. 10 è elevato a tre milioni dal 1994, nel caso in cui un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato al fondo pensione.*

4. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico di cui al comma 1 non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Dell'importo totale di tale quota si tiene conto, in sede di liquidazione del TFR, ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita dal comma 1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale ivi prevista è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata a forme pensionistiche complementari e la quota di accantonamento.

5. Sui contributi, di qualsiasi provenienza e natura, il fondo pensione versa una imposta del quindici per cento. Il versamento è effettuato entro il giorno venti del mese successivo a quello di ricezione dei contributi stessi con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed i rimborsi dell'imposta, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. Le prestazioni erogate ai beneficiari in forma di capitale, per la parte consentita, ed i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del citato testo unico. *Si applica il comma 3 del medesimo art. 16.*

6-bis. *Alle prestazioni erogate in forma di capitale si applica la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del testo unico indicato nel comma 1.*

6-ter. *Sui premi per le assicurazioni vita corrisposti obbligatoriamente dai fondi pensione per l'erogazione di trattamenti pensionistici, diversi da quelli previsti dall'art. 7, comma 6, lettera* a), *ai destinatari di cui all'art. 18, comma 8, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa dell'allegato* A *della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modifiche ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.*

7. *Per le prestazioni erogate, nonché per i riscatti liquidati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera* c), *è attribuito al fondo pensione un credito di imposta pari ai quindici ottantacinquesimi dei contributi, gravati dell'imposta di cui al comma 5, afferenti ciascuna prestazione, capitalizzati ai tassi annui effettivi di rendimento del fondo, risultanti da apposite certificazioni annuali redatte sulla base di criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16. Il credito di imposta è scomputato dal fondo pensione sull'imposta da esso dovuta per l'anno successivo ai sensi del comma 5, o, in caso di incapienza, dall'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 14. Con il decreto di cui al comma 5 saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.*

8. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari di cui agli articoli 10 e 11 sono esenti da ogni onere fiscale».

Nota all'art. 4:

— Il testo del quarto comma, dell'art. 9 della legge n. 77/1983 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), citato nel testo sostituito dell'art. 14 del già menzionato D.Lgs. n. 124/1993, è il seguente:

«I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione al fondo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3, è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento dei proventi stessi. Il credito d'imposta entra a comporre il reddito imponibile».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 18 del D.Lgs. n. 124/1993, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 18 *(Norme finali).* — 1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, *ha effetto dal 1° luglio 1994*. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.

3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:

a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;

b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia.

Alle forme di cui alla lettera *a)* non si applicano gli articoli 16 e 17; alle forme di cui alla lettera *b)* la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.

4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5.

5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d)*, le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.

7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'art. 13, commi 1, 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

8-bis. *Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.*

8-ter. *Le forme pensionistiche di cui al comma* 8-bis *debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma* 8-bis *provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma* 8-bis, *l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma* 8-bis, *la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.*

9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto».

94G0073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Teverola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Teverola (Caserta), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate nella relazione inoltrata dal prefetto di Caserta;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Teverola, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento

degli organi ordinari del comune di Teverola, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva:

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991. n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teverola (Caserta) è sciolto per la durata di 18 mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Madonna dott. Vincenzo, viceprefetto;

Genovese dott. Amedeo, dirigente superiore di ragioneria;

Tizzano ing. Giuseppe, dirigente Provveditorato regionale OO.PP. di Napoli.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 2

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Teverola (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate con relazione del prefetto di Caserta del 2 dicembre 1993 ed, altresì, evidenziate dal rapporto della commissione d'accesso nominata con decreto del 13 ottobre 1993, per compiere accertamenti sull'attività dell'ente.

La contiguità di interessi camorristici con l'amministrazione di Teverola emerge da alcuni episodi che, sintomatici del condizionamento, hanno caratterizzato la vita del comune negli ultimi tempi. Particolare rilievo assume la vicenda collegata alla discoteca denominata «Lo stallone», realizzata senza alcuna autorizzazione, in un edificio abusivo, dai fratelli Mario ed Umberto Avellino.

Per mancanza della prescritta licenza amministrativa, la discoteca, in data 7 aprile 1993, veniva sottoposta a sequestro ad opera delle locali forze dell'ordine e subito dopo si verificavano episodi a carattere intimidatorio. In particolare, il 7 aprile 1993 ignoti si introducevano, senza lasciare segni di effrazione, negli uffici del comune, impossessandosi di vari macchinari elettronici e di due apparecchi telefonici; il 10 aprile ignoti danneggiavano la cabina ENEL di Teverola; l'11 aprile veniva danneggiato, con rottura di vetri e del portone d'ingresso, il distaccamento della USL, sita al piano terra dell'edificio comunale; il 12 aprile 1993 veniva danneggiata l'autovettura di proprietà della sorella del sindaco e veniva rinvenuto un cartello con la scritta «Questura di Caserta - Commissariato di P.S. Aversa discoteca sotto sequestro»; il 13 aprile veniva danneggiato il tronco di uno dei pini secolari siti in piazza Municipio che, per motivi di sicurezza pubblica, dovevano poi essere abbattuti. Il sindaco Vincenzo Messina presentava le proprie dimissioni.

Dopo l'insediamento della nuova amministrazione e l'elezione del nuovo sindaco nella persona del sig. Domenico Caserta, i fratelli Avellino, in data 30 giugno 1993, chiedevano il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da fabbricato rurale in discoteca. Su parere favorevole della commissione edilizia, la predetta istanza veniva accolta ed il consiglio comunale deliberava il richiesto cambio di destinazione d'uso in deroga «per pubblico interesse». Successivamente alla nomina della commissione d'accesso, il sindaco riesaminava la pratica e, rilevata la illegittimità della prima concessione edilizia in sanatoria, rilasciata il 30 gennaio 1990 e contraddistinta dal n. 11, trasmetteva gli atti all'ufficio tecnico erariale di Caserta per la determinazione dell'ammenda da applicare ai sensi dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La notte successiva all'adozione di tale provvedimento, ignoti depositavano materiale infiammabile innanzi al portone d'ingresso delle abitazioni del sindaco e del dirigente dell'ufficio tecnico comunale ed incendiavano il portone d'ingresso dell'abitazione del responsabile dell'ufficio commercio. Successivamente, con l'autovettura di Umberto Avellino, veniva sfondato il portone d'ingresso del predetto dirigente dell'ufficio tecnico comunale, geometra Gallucci, ed il cancello esterno all'abitazione di un amico del sindaco. In tale occasione il predetto Gallucci dichiarava che nei giorni precedenti l'Avellino, recatosi presso l'ufficio comunale, nell'invitarlo ad adoperarsi per definire la pratica relativa alla riapertura della discoteca, sferrava un calcio contro la porta dell'ufficio danneggiandolo e turbando lo svolgimento delle attività comunali. Di questo episodio era al corrente anche il comandante dei vigili urbani, Pasquale Di Matteo, che, però, ometteva di rapportare il fatto costituente reato alla competente autorità giudiziaria e, pertanto, veniva egli stesso denunciato per omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale.

Che l'amministrazione comunale abbia tenuto, in conseguenza delle continue intimidazioni, un atteggiamento di favore nei confronti degli Avellino e della loro famiglia è emerso, altresì, dall'esame della pratica relativa al ristorante «Savaris», risultava priva della documentazione concernente la disponibilità dei locali da parte del gestore sig. Viviani Francesco, fratello naturale di Paolo e Umberto Avellino. La presenza di infiltrazioni nei vari settori dell'amministrazione e di elementi collegati alla malavita locale è stata riscontrata anche dall'esame della pratica relativa all'esercizio commerciale della società «Jessica S.a.s.», i cui locatari sono risultati essere il già menzionato comandante dei vigili urbani, Pasquale Di Matteo, ed il noto pregiudicato Antonio Barra. La licenza di tale esercizio è stata rilasciata dall'attuale sindaco in data 31 agosto 1993, in assenza della prescritta preventiva autorizzazione sanitaria che, richiesta ed ottenuta successivamente, reca la data del 23 ottobre 1993.

Appare opportuno evidenziare che il figlio del Di Matteo, di nome Giovanni, pluripregiudicato per reati comuni, è notoriamente legato al clan camorristico dei Casalesi ed è autista e guardiaspalle di Angela Barra, sorella del predetto Antonio Barra e compagna di Francesco Bidognetti, capo del richiamato clan.

È inoltre emerso che una licenza per bar-pasticceria è stata rilasciata, in data 14 marzo 1989, a tale Guido Pieretti, pluripregiudicato, senza acquisire la documentazione inerente i requisiti

soggettivi prescritti dagli articoli 11 e 92 del T U L P S e dalla legge 25 agosto 1991, n 287, ed è stata annualmente rinnovata, anche dopo che la prefettura di Caserta, con nota del 28 marzo 1992, certificava nei confronti del Pieretti l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza di P S, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n 575

Dagli accertamenti svolti si è rilevato che quasi tutti gli esercenti del nuovo centro commerciale «Iperfamila» sono risultati sprovvisti della prescritta licenza Ed ancora, è risultato che i vigili urbani non hanno operato alcun controllo sul servizio di nettezza urbana effettuato dalla ditta Marrazzo, che ha assunto alle proprie dipendenze il figlio del citato comandante Giovanni Di Matteo ed un cugino del maresciallo Antonio Moscariello

Altro dato inquietante è fornito dalla presenza, tra i dipendenti comunali, del pregiudicato Tommaso Guida, soprannominato «Masina», ritenuto elemento di spicco nel territorio di Teverola, del clan camorristico dei Casalesi

Sintomatici della diffusa illegalità che ha ispirato la gestione dell'ente sono inoltre, le irregolarità e gli abusi riscontrati nella gestione di contributi economici ed assistenziali, attualmente al vaglio della competente autorità giudiziaria Gravi disfunzioni sono state, altresì riscontrate nella gestione economico finanziaria dell'ente

L'analisi dei fatti sopra riportati, il quadro globale dei riscontri e delle connessioni con gli ambienti malavitosi locali porta alla valutazione finale della sussistenza di pressanti condizionamenti operati dalla criminalità organizzata sugli organi elettivi del comune di Teverola, che hanno gravemente compromesso il buon andamento dell'attività amministrativa, con nesso di continuità con la precedente amministrazione

La situazione generale dell'amministrazione, fortemente degradata ed inibita da carenze di funzionalità, reca, inoltre, grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Teverola

Il prefetto di Caserta, ai sensi dell art 1, secondo comma del decreto-legge 31 maggio 1991, n 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Teverola con la citata relazione

Ritenuto per quanto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell art 1 del decreto-legge 31 maggio 1991 n 164, convertito, con modificazioni nella legge 22 luglio 1991, n 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Teverola (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore

Roma 14 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A0407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Montalbano Jonico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 ottobre 1989, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Matera;

Constato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Montalbano Jonico, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità,

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali,

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Montalbano Jonico, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva,

Visto l'art 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221,

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera) è sciolto per la durata di 18 mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

De Filippis dott. Michelangelo, viceprefetto;

Esposito dott. Pietro, segretario generale;

Fortunato dott. Vincenzo, direttore tributario presso l'intendenza di finanza di Matera.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 1

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 ottobre 1989, presenta fenomeni di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Matera, con relazioni in data 15 novembre e 1° dicembre 1993, è stata evidenziata, anche sulla base degli accertamenti svolti dalla commissione incaricata di effettuare l'accesso presso il comune di Montalbano Jonico, la sussistenza di un consolidato sistema di penetrazione della criminalità organizzata, ad opera del noto pregiudicato Pietro Camardi, affiliato al clan Scarcia, recentemente arrestato insieme ad altri pregiudicati per associazione a delinquere di stampo mafioso.

La permeabilità degli organi elettivi dell'ente alle pressioni esercitate dal citato Camardi è stata riscontrata in specifici episodi relativi a ripetute assunzioni straordinarie ottenute per sé e per parenti ed amici, presso il municipio e presso imprese appaltatrici di lavori pubblici, nonché all'inserimento del medesimo e dei suoi familiari, che pur non versano in condizioni di indigenza, negli elenchi delle famiglie disoccupate e bisognose, cui vengono saltuariamente erogati contributi.

Episodi delittuosi a carattere tipicamente intimidatorio, consistenti in attentati incendiari o dinamitardi nei confronti di alcuni amministratori, finalizzati ad alterare il meccanismo della libera e democratica gestione nella cosa pubblica, evidenziano il clima di imbarbarimento della vita politica del comune.

Da accertamenti effettuati dai competenti organi è emerso, infatti, che il citato Camardi si è reso autore di attentati ai danni di due sindaci *pro-tempore* e di un assessore per piegare, a proprio interesse diretto od indiretto, scelte organizzative del comune, relative all'assunzione di un invalido civile ed alla gestione diretta delle manifestazioni teatrali.

Per i fatti relativi alla citata assunzione per chiamata diretta di un invalido ed alla vicenda connessa al rilascio di una licenza edilizia in favore di una cooperativa, presieduta dall'assessore *pro-tempore* alle attività produttive, sono stati, inoltre, arrestati, in data 4 dicembre 1992, gli amministratori della giunta presieduta da Domenico Milione ed alcuni dipendenti comunali.

Il clima intimidatorio in cui si svolge la vita politico-amministrativa di quel comune e l'assenza di reazione degli organi elettivi allo stato di soggezione imposto dal Camardi si riscontrano anche nell'episodio delittuoso conseguente ad una ordinanza di sgombero, adottata nei confronti del medesimo, responsabile di aver occupato abusivamente un'area e di avervi realizzato un manufatto abusivo; violazione mai rilevata in precedenza e sanzionata con iniziative autonome.

Significativi elementi attestanti lo stato di compromissione degli amministratori si rinvengono anche nel settore degli appalti pubblici, ove più marcatamente convergono gli interessi della criminalità organizzata, che ha pilotato, a proprio vantaggio, le decisioni assunte in materia.

In particolare, in tale settore agisce un gruppo formato dalla famiglia Donadio, i cui componenti risultano avere tutti precedenti penali ed intrattenere rapporti con pregiudicati del posto, che lasciano presumere il loro coinvolgimento in una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.

Con un sistema organicamente architettato, caratterizzato da abusi e violazioni delle norme in materia e dalla consapevole inosservanza dei basiliari canoni di legalità, le imprese del gruppo Donadio, direttamente o indirettamente, hanno ottenuto dal comune l'affidamento della maggior parte degli appalti per lavori pubblici.

La penetrazione della criminalità organizzata nell'ente è stata, peraltro, favorita dalla instabilità politica del comune, che ha visto susseguirsi, dalla data delle elezioni del consiglio comunale, ben tre esecutivi, dal coinvolgimento di alcuni amministratori in vicende giudiziarie, alcune già sopracitate, nonché dalla diffusa illegalità dell'apparato burocratico e dall'inefficienza degli uffici comunali.

In particolare, dall'ispezione effettuata è emerso che solo formalmente il momento della manifestazione di volontà dell'organo collegiale coincide con il perfezionamento dell'atto deliberativo; è diventata costante prassi amministrativa la circostanza che tra la data di adozione delle deliberazioni della giunta municipale e la data di pubblicazione delle stesse intercorre un lasso di tempo di svariati mesi. Tale sistema, che caratterizza lo stato di illegalità diffusa, è aggravato dall'uso di portare ad esecuzione gli atti prima della loro pubblicazione, di talché vengono elusi i dovuti controlli e le deliberazioni assumono una connotazione «a sanatoria», palesemente in contrasto con le vigenti disposizioni legislative in materia. Incarichi di progettazione e direzione lavori a professionisti, affidamenti di lavori ad imprese, liquidazione delle spettanze figurano tra le delibere assunte con le suindicate procedure.

La scarsa efficienza rilevata negli uffici dell'area amministrativa e tecnica è presente anche nel funzionamento del corpo di polizia municipale la cui attività di controllo sul territorio è risultata molto limitata anche per il mancato coordinamento tra lo stesso servizio da un lato e gli amministratori e gli uffici comunali dall'altro.

Le gravi carenze registrate nei principali servizi del comune, la precaria situazione politico-amministrativa, sulla quale hanno inciso le scelte e le illecite influenze operate dalla criminalità organizzata, hanno determinato condizioni lesive degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il consolidato sistema di abusi e favoritismi ha impedito il libero esercizio dei diritti civili, contribuendo a diffondere un clima di tensione emotiva, di diffidenza e di sospetto nella popolazione di Montalbano Jonico, tale da recare pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Ed infatti le vicissitudini politiche, insieme alle loro cause, hanno determinato momenti di forte tensione e di preoccupante allarme sociale, da ultimo aggravato dall'arresto di un consigliere, che aveva reso dichiarazioni reticenti nel corso di un interrogatorio nel procedimento in cui lo stesso era coinvolto.

Dall'analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati, emerge, inconfutabilmente, l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione ed il loro condizionamento da parte della criminalità organizzata per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico.

La condizione di assoggettamento alla criminalità organizzata, manifestata con l'accettazione di una gestione «impropria» della cosa pubblica, esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato non solo a recidere ogni legame tra esponenti dell'ente locale e criminalità organizzata, ma anche a prevenire il possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Montalbano Jonico.

Il prefetto di Matera, ai sensi dell'art. 1, secondo comma del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio dalla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Montalbano Jonico.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Montalbano Jonico, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 14 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Lupatoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Giovanni Lupatoto (Verona), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni Lupatoto (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Alecci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni Lupatoto (Verona) al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 novembre 1993, da diciotto consiglieri.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1458 13 12/Gab del 2 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Lupatoto (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Alecci.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A0409

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Ugento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ugento (Lecce) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 1990;

Considerato che l'attività del predetto ente locale risulta caratterizzata da un clima di diffusa illegalità, riscontrabile soprattutto nel settore edilizio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza, per eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa, che protrebbe avere riflessi anche gravi sul mantenimento dell'ordine pubblico;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ugento (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Mario Miglietta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'amministrazione comunale di Ugento (Lecce), rinnovatasi a seguito delle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, è caratterizzata da un clima di diffusa illegalità.

Invero, a seguito di accertamenti compiuti dalle competenti autorità, sono emerse gravi e reiterate violazioni di legge nelle procedure adottate, negli ultimi anni, in materia di concessioni edilizie.

In particolare, dall'esame di elaborati relativi all'affidamento in concessione di opere pubbliche da realizzarsi nelle marine di Ugento, è emerso che la somma già stanziata dalla regione Puglia per le opere nel porto di Torre San Giovanni, ammontante a lire tre miliardi e ottocento milioni, sarebbe stata assorbita dalle spese di progettazione e consulenza delle opere medesime.

Inoltre, in ordine al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione del complesso residenziale «CRG Village», è stata avviata un'inchiesta giudiziaria al termine della quale, con sentenza del Pretore di Lecce del 7 luglio 1993, sono stati condannati, tra gli altri, il sindaco Alessandro D'Ambrosio ed il consigliere Antonio Rovito, ritenuti responsabili di costruzioni abusive in zona vincolata, in quanto gli atti dai medesimi posti in essere, seppur giuridicamente inesistenti perché illeciti, hanno avuto un'incidenza causale determinante e decisiva nella perpetrazione del reato edilizio.

Nel quadro delle molteplici irregolarità riscontrate, si inserisce l'espediente suggerito dal consigliere Oronzo Calabrese — che per tali fatti, con provvedimento del 29 ottobre 1993, è stato rimosso dalla carica — di far figurare, come fittiziamente esistente su suolo agricolo sottoposto a vincolo, un vecchio fabbricato al fine di costruire in realtà, in favore della moglie di un dipendente comunale, una nuova abitazione.

Sempre correlata alla violazione delle disposizioni vigenti in tema di concessioni edilizie è la rimozione, adottata in data 10 novembre 1993, nei confronti del consigliere Giovanni Franza, che, alterando il piano regolatore comunale, in abuso della carica ricoperta, ha posto in essere atti diretti in modo non equivoco a procurare a se stesso un ingiusto vantaggio in danno del comune di Ugento.

La Procura Generale della Corte dei conti e la magistratura ordinaria stanno, infine, indagando in ordine a presunte irregolarità nella gestione di rilevanti fondi pubblici per la realizzazione di un impianto industriale mai attivato. Sono inoltre, in corso ulteriori indagini per appurare se siano state commesse irregolarità per realizzare costruzioni abusive con fini speculativi.

Da quanto sopra, emerge una gestione del comune totalmente svincolata dal rispetto delle norme vigenti e legata ad un concezione utilitaristica e clientelare del pubblico potere, che prescinde dalla cura degli interessi della collettività.

Si ritiene, pertanto, che il permanere in carica del predetto consiglio comunale sia di discredito alle istituzioni democratiche e che possa avere gravi riflessi anche sul mantenimento dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Lecce, verificato il concretizzarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *a)* della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto con relazione n. 2638/12.B.1/GAB. del 30 novembre 1993, lo scioglimento del consiglio comunale di Ugento.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrono le condizioni indicate dal citato art. 39, comma 1, lettera *a)* della legge 8 giugno 1990, n. 142, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Ugento (Lecce), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ugento (Lecce) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Mario Miglietta.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0410

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Missaglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Missaglia (Como), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Missaglia (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Domenico Tuosto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Missaglia (Como) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 dicembre 1993, da undici consiglieri.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6330/Gab. del 22 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Missaglia (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Domenico Tuosto.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0411

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallermosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Vallermosa (Cagliari), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallermosa (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Pasqua Cosenza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vallermosa (Cagliari) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tre assessori in data 14 ottobre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta e, successivamente, delle dimissioni di otto consiglieri in data 24 novembre 1993.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3499/1° sett. del 27 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallermosa (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Pasqua Cosenza.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Tarquinia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comunale di Tarquinia (Viterbo), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tarquinia (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Santo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tarquinia (Viterbo) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 dicembre 1993, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4046/13-1/Gab del 13 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tarquinia (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Santo.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A0413

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Omegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Omegna (Novara), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Omegna (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dottore Lorenzo La Rosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Omegna (Novara) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi dapprima a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 22 novembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta e, successivamente, delle dimissioni di quindici consiglieri, presentate in data 9 dicembre 1993.

Il prefetto di Novara, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6242/13-4/Gab del 13 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Omegna (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lorenzo La Rosa.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A0414

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Cercola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cercola (Napoli), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decandeza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cercola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Amoruso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cercola (Napoli) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 13 settembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 29 ottobre e del 5 e 11 novembre 1993, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 014340 Gab. del 20 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cercola (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ferdinando Amoruso.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Noci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Noci (Bari), a causa delle dimissioni presentate da ventitre consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Noci (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Noci (Bari) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 novembre 1993, da ventitre consiglieri.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)* n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7113/13.1/Gab. del 17 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Noci (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alfonso Magnatta

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Matino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Matino (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Matino (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Sorino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Matino (Lecce) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in data 29 novembre 1993, da dodici consiglieri, che si aggiungono a quelle presentate in precedenza da altri quattro componenti del civico consesso.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 3216/13 1/Gab. del 30 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che il suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Matino (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Angelo Sorino

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A0417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Mortara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mortara (Pavia), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi:

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mortara (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Daniele è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mortara (Pavia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Pavia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/3498 Gab. del 15 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mortara (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Daniele.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0418

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Gamberale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gamberale (Chieti), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gamberale (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Addante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gamberale (Chieti) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 10 ottobre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 14 novembre, 4 e 7 dicembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Chieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5060/13.Gab. del 22 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gamberale (Chieti) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Addante.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sarego (Vicenza), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sarego (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Galla è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sarego (Vicenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 12 ottobre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 22 ottobre e 10 dicembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarego (Vicenza) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Francesca Galla

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0420

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1994.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Forlì del Sannio in provincia di Isernia. (Ordinanza n. 2366/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Visto il verbale di sopralluogo del 18 settembre 1992 con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato le condizioni di pericolo incombente nel centro abitato del comune di Forlì del Sannio:

Vista la nota n. 612/30/B datata 17 luglio 1992 della prefettura di Isernia con la quale si sollecita un pronto intervento per l'eliminazione del più immediato pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità sul centro abitato del comune di Forlì del Sannio:

Vista la nota n. 3014 datata 29 settembre 1992 con la quale il comune di Forlì del Sannio segnala l'impossibilità di garantire la pubblica e privata incolumità derivante dalla gravità e vastità del fenomeno di dissesto e nel contempo richiede interventi urgenti per la effettiva tutela delle pubbliche e private incolumità;

Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere più urgenti necessarie a ridurre le condizioni di pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44 al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,

Dispone:

Art 1

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Forlì del Sannio la somma di L. 1.000.000.000 (unmiliardo)

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n 195

Art. 2.

Il comune di Forlì del Sannio invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità del finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati, con delibera comunale con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo, secondo le prescrizioni della normativa vigente

Art. 3

L'intervento previsto nella presente ordinanza e dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione il comune di Forlì del Sannio potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a dieci.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo e, all'uopo, accantona la quota dello 0,8% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

Il Presidente CIAMPI

94A0448

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1994

Ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Corleto Monforte in provincia di Salerno. (Ordinanza n 2367/FPC)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547,

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale,

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art 1, comma 1 e comma 2, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 3 aprile 1990 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente nella località Rapi nel comune di Corleto Monforte;

Vista l'ordinanza di sgombero n. 27 datata 20 gennaio 1985 del comune di Corleto Monforte con la quale si intima lo sgombero delle abitazioni rese inagibili per effetto del movimento franoso in località Rapi;

Vista la nota n. 3204 datata 16 dicembre 1986 del comune di Corleto Monforte con la quale si ordina la demolizione dell'immobile di proprietà del sig. Giuseppe Capozzolo, ubicato in via C. Colombo, danneggiato per effetto del movimento franoso;

Vista la richiesta, datata 9 maggio 1990 del sig. Giuseppe Capozzolo intesa ad ottenere un contributo per la ricostituzione dell'immobile demolito per effetto del movimento franoso sulla base di una perizia calcolata con i criteri della legge n. 219/81;

Viste le considerazioni del Dipartimento protezione civile espresse sull'argomento con nota n. 47438/OO.PP. del 3 settembre 1991, in merito alla legittimità delle richieste avanzate dal sig. Giuseppe Capozzolo;

Vista l'ordinanza n. 2096/FPC del 20 febbraio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 1991, con la quale è stato concesso un primo finanziamento di L. 500.000.000 teso all'eliminazione del più immediato pericolo incombente,

Vista la nota n. 3318 datata 21 dicembre 1993 con la quale il comune di Corleto Monforte chiede un contributo di L 102.583.000, calcolato ai sensi della legge n. 219/81, per la ricostruzione dell'immobile danneggiato per effetto del movimento franoso in località Rapi, di proprietà del sig. Giuseppe Capozzolo, nonché l'assicurazione che il movimento franoso è stato risanato;

Ravvisata la necessità di aderire a tale richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44 al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per il contributo di cui in premessa è assegnata al comune di Corleto Monforte la somma di L. 100.000.000 (centomilioni).

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile

Art 3

Il comune di Corleto Monforte dovrà inviare una relazione al Dipartimento della protezione civile sull'utilizzazione del contributo

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0449

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1994.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Villa Santa Maria in provincia di Chieti. (Ordinanza n. 2368/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile,

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n 2242 FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992,

che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Visto il verbale di sopralluogo del 15 ottobre 1989 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato le condizioni di pericolo incombente nel comune di Villa S. Maria;

Visto il decreto ministeriale n. 1312 del 23 dicembre 1991 con il quale è stato concesso un primo finanziamento di L. 3.000.000.000 a fronte di un progetto generale di L. 6.000.000.000 necessario al risanamento del versante che incombe sull'abitato di Villa S. Maria;

Vista la nota n. 3841 datata 1° dicembre 1993 del comune di Villa S. Maria con la quale si sollecita un ulteriore finanziamento di L. 500.000.000 per la prosecuzione delle opere necessarie ad eliminare le condizioni di pericolo incombente per l'abitato del comune di Villa S. Maria.

Considerata la limitatezza di fondi disponibili per il completamento di tale esigenza;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta al fine di proseguire nell'esecuzione delle opere più urgenti necessarie a ridurre le condizioni di pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44 al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi in atto di cui in premessa è assegnata al comune di Villa S. Maria la somma di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

Il comune di Villa S. Maria invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità del finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento di prosecuzione previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione il comune di Villa S. Maria potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a cinque, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo e, all'uopo accantona la quota dell'1% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 gennaio 1994

Il Presidente CIAMPI

94A0450

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1994

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Selva di Cadore in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2369 FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale.

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Visto il verbale di sopralluogo del 18 dicembre 1989 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato le condizioni di pericolo incombente nel comune di Selva di Cadore;

Vista l'ordinanza n. 1980/FPC del 27 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1990 con la quale è stato concesso un primo finanziamento di L. 1.800.000.000 a fronte di un progetto generale di L. 6.141.000.000 necessario alla sistemazione idrogeologica di varie frazioni nel comune di Selva di Cadore;

Vista la nota n. 5606 datata 25 ottobre 1993 del comune di Selva di Cadore con la quale si sollecita un ulteriore finanziamento di L. 650.000.000 per la prosecuzione delle opere necessarie ad eliminare le condizioni di pericolo incombente per l'abitato del comune di Selva di Cadore;

Considerata la limitatezza di fondi disponibili per il completamento di tale esigenza;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere più urgenti necessarie a ridurre le condizioni di pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44 al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Selva di Cadore la somma di L. 650.000.000 (seicentocinquantamilioni).

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

Il comune di Selva di Cadore invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità del finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale e con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione il comune di Selva di Cadore potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a cinque.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo e, all'uopo accantona la quota dello 0,5% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0451

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 dicembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 1993 al 10 settembre 1993 nella provincia di Trieste;

siccità dal 1° gennaio 1993 al 10 settembre 1993 nella provincia di Udine;

siccità dal 1° gennaio 1993 al 10 settembre 1993 nella provincia di Gorizia;

siccità dal 1° gennaio 1993 al 10 settembre 1993 nella provincia di Pordenone;

tromba d'aria 14 settembre 1993 nella provincia di Trieste:

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali:

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: siccità dal 1° gennaio 1993 al 10 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Doberdò, Del Lago, Grado, San Canzian d'Isonzo, Savogna d'Isonzo.

Pordenone: siccità dal 1° gennaio 1993 al 10 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Arba, Azzano Decimo, Chions, Fanna, Maniago, Pravisdomini, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vivaro.

Trieste:

siccità dal 1° gennaio 1993 al 10 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste;

tromba d'aria del 14 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Duino Aurisina.

Udine: siccità dal 1° gennaio 1993 al 10 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Basiliano, Campoformido, Carlino, Chiopris Viscone, Dignano, Fagagna, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Martignacco, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Ragogna, Reana del Roiale, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Vito di Fagagna, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine, Visco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

94A0460

DECRETO 31 dicembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Firenze, Livorno e Lucca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale.

siccità dal 30 aprile 1993 al 15 settembre 1993 nella provincia di Firenze;

piogge alluvionali dal 1° ottobre 1993 al 15 ottobre 1993 nella provincia di Livorno;

tromba d'aria del 2 ottobre 1993 nella provincia di Lucca;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

E dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Firenze. siccità dal 30 aprile 1993 al 15 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Cantagallo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Prato, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio e Montemurlo.

Livorno: piogge alluvionali dal 1° ottobre 1993 al 15 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Collesalvetti, Livorno, Rosignano Marittimo.

Lucca. tromba d'aria del 2 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Massarosa, Viareggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

94A0476

DECRETO 14 gennaio 1994

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania ed Enna.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti sciroccali dal 1° giugno 1993 al 31 agosto 1993 nella provincia di Enna;

venti sciroccali dal 15 agosto 1993 al 31 agosto 1993 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania: venti sciroccali dal 15 agosto 1993 al 31 agosto 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Ragalna.

Enna. venti sciroccali dal 1° giugno 1993 al 31 agosto 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Regalbuto, Troina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

94A0477

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 dicembre 1993

Modificazione alla denominazione sociale della Progetto vita S.p.a., in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1991, con il quale la Progetto vita s.p.a., con sede legale in Roma, via Edoardo D'Onofrio, 22, è stata autorizzata ad esercitare sul territorio della Repubblica l'attività assicurativa nel ramo I della tabella *A* allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la lettera n. 333450 del 9 settembre 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito alla variazione della denominazione sociale della Progetto vita S.p.a. in Duerrevita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., ovvero in forma abbreviata Duerrevita S.p.a., con sede in Bologna, via delle Lame, 79;

Ritenuta la necessità di pubblicizzare la variazione della denominazione sociale della Progetto vita S.p.a. e dello spostamento della sede legale in Bologna;

Decreta:

Le autorizzazioni e le deliberazioni rilasciate ai sensi della legge 22 ottobre 1986, n. 742, alla Progetto vita S.p.a., con sede in Roma, devono intendersi riferite alla Duerrevita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., ovvero in forma abbreviata Duerrevita S.p.a., con sede in Bologna, a seguito della variazione della denominazione sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

94A0453

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 dicembre 1993

Riconoscimento dell'idoneità all'Istituto di psicoterapia relazionale, in Lucca, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale sistemico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbaio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto di psicoterapia relazionale, con sede in Lucca, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso

parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto di psicoterapia relazionale, con sede in Lucca, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto di psicoterapia relazionale, con sede in Lucca, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale sistemico nella sede e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

94A0454

DECRETO 31 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'idoneità all'Istituto dell'approccio centrato sulla persona, in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo rogersiano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto dell'approccio centrato sulla persona, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto dell'approccio centrato sulla persona, con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto dell'approccio centrato sulla persona, con sede in Roma, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo rogersiano nella sede e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

94A0455

DECRETO 31 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'idoneità alla scuola di formazione della Società italiana Gestalt, in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbaio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla scuola di formazione della Società italiana Gestalt, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della scuola di formazione della Società italiana Gestalt, con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la scuola di formazione della Società italiana Gestalt, con sede in Roma, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico nella sede e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

94A0456

DECRETO 31 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'idoneità alla scuola di psicoterapia della Gestalt del Centro Alia, in Milano, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbaio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla scuola di psicoterapia della Gestalt del Centro Alia, con sede in Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della scuola di psicoterapia della Gestalt del Centro Alia, con sede in Milano, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la scuola di psicoterapia della Gestalt del Centro Alia, con sede in Milano, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico nella sede e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro. COLOMBO

94A0457

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 30 novembre 1993.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Viste la legge 29 dicembre 1990, n. 405, la legge 31 dicembre 1991, n. 415, e la legge 23 dicembre 1992, n. 500, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 29 maggio 1986, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987, del 16 febbraio 1990 e del 23 dicembre 1992, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si da comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica a delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di

stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera.

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AUTOMOTIVE PRODUCTS (ITALIA) S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi avanzati per il contenimento delle vibrazioni e della rumorosità negli organi di trasmissione degli autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Moie di Maiolati Spontini (Ancona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo.

a) credito agevolato 55% dei costi ammessi, pari a L. 3 923 116 000

Ammortamento. dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 maggio 1994.

C A V I R.O. - SOCIETÀ COOPERATIVA A R L, classificata piccola impresa

Oggetto del programma: procedimento totalmente nuovo per l'estrazione e la produzione di benzaldeide.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982). delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Faenza (Ravenna), Forlì, Savignano sul Panaro (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982. n 46

Importo massimo.

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1 032.997.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1994.

C.A.V.I.R.O - SOCIETÀ COOPERATIVA A R L, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: estrazione di antocianina con una tecnologia in grado di dare un prodotto finito privo di anidride solforosa ad elevate caratteristiche chimico-fisiche e di eccezionale conservabilità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Faenza (Ravenna), Forlì, Savignano sul Panaro (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n 46.

Importo massimo.

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 937.582 000,

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1994.

CAVISEDO S.P.A., classificata piccola impresa

Oggetto del programma: sistema intelligente computerizzato per il controllo e la gestione delle nuove generazioni di reti urbane di trasporti pubblici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Druento (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 173.026.000;

b) contributo, da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1993.

CISEL S.p.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di metallizzazione dei fori e del processo di rivestimento saldabile nel ciclo di produzione dei circuiti stampati, finalizzata a ridurre l'impiego di materie prime, a limitare la quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti e delle emissioni inquinanti nell'acqua e nel suolo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Castelfidardo (Ancona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 702.199.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

CONSORZIO MINARDI AUTOCORSE, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo integrato di progettazione, modellazione, sperimentazione e costruzione di prodotti-prototipi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Faenza (Ravenna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 779.736.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1994.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

C.M.S. S.p.A. - COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: miglioramenti di macchine utensili per la lavorazione di materiali leggeri.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Zogno (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.176.700.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

DE MARTINI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impiego del tecnopolimero polietilentereftalato in prodotti innovativi di largo impiego e di ausilio ecologico con possibilità di brevettazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Biella (Vercelli).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 519.768.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 12 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1994.

EUROVINIL INDUSTRIES S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nell'incollaggio di battelli pneumatici in PVC.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Grosseto.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 595.700.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1993.

FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni del processo di produzione di armi sportive e da difesa.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Gardone Val Trompia (Brescia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.924.550.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

FALC S.A.S., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova macchina innovativa a basso consumo energetico e per una migliore lavorazione del terreno.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Faenza (Ravenna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 250.671.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1994.

FIAMM AVVIAMENTO - F.A. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovativa batteria di avviamento al piombo, denominata «a ricombinazione di gas», realizzata con un nuovo processo automatico di fabbricazione ed assemblaggio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Montecchio Maggiore (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.242.390.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

IMI FERRARA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: serie innovativa di organi meccanici per pompe di circolazione liquido di raffreddamento per motori endotermici settore automobilistico.

Ammissibilità (ex art 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Ferrara.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 897.996.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1994.

IREM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Stabilux: regolatori di flusso luminoso per impianti di illuminazione per grandi spazi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: S. Antonino di Susa (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 773.937.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 10 aprile 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

LANIFICIO FRATELLI CERRUTI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi di controllo per la produzione di tessuti in lana pregiata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Biella (Vercelli).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.264.446.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1994.

MAFF S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Processo e mezzi tecnologici di fabbricazione di materiali di attrito privi di amianto, per applicazioni su autoveicoli e veicoli industriali (Thermo-Controlled Roll-Forming);

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Bruzolo di Susa (Torino); Moncalieri (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 959.490.000;

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1992.

MARCONIGOMMA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi tecnologici e produttivi per la realizzazione di articoli in gomma finalizzati all'eliminazione di sostanze dannose alla salute dell'uomo, al risparmio energetico ed alla realizzazione di componenti in gomma a bassa permeabilità per il trasporto di idrocarburi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Sasso Marconi (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 299.404.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 maggio 1994.

MORBIDELLI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi cambi ad asse desmodromico controllato ed a gestione automatica per veicoli a motore a 2, 3 e 4 ruote.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Pesaro.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.300.935.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1994.

OMP - OFFICINE MECCANICHE PIEMONTESI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi frenanti: comando ganascia con recupero automatico del gioco e frenatura a bagno di olio integrato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Busano Canavese (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 420.210.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 3 settembre 1993.

POPPI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema avanzato prototipo, ad automazione computerizzata integrata e flessibile per la produzione rapida in continuo di laterizi diversi, con soluzioni innovative per l'ottimizzazione della produzione il risparmio energetico, la qualità globale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Sassuolo (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.083.858.000;

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1993.

SCLAVO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: metodi innovativi per la purificazione e formulazione di farmaci emoderivati e di sintesi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Siena.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.274.210.000;

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

SIEMENS TELECOMUNICAZIONI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: controllore di Stazione Radio Base (BSC - Base Station Controller) per sistemi radiomobili digitali a 900 MHz a standard pan-europeo GSM (Global System for Mobile communications).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Cassina de' Pecchi (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.267.055.000;

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1993.

V.I.R. VALVOINDUSTRIA ING RIZZIO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo attraverso l'applicazione di robot intelligenti alle linee di lavorazione e assemblaggio delle valvole per l'intercettazione di fluidi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1993.

Luogo di esecuzione: Valduggia (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 462.762.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 19 settembre 1985 e modificata il 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Samatec - Società abrasivi e materiali ceramici S p.a., concernente: sviluppo di un processo per la produzione di ipoclorito di calcio ad alto titolo

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Società chimica di Larderello S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Samatec - Società abrasivi e materiali ceramici S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1989 e modificata il 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Grove Italia S.p.a., concernente: valvole a farfalla di tipo innovativo con prestazioni ed affidabilità superiori fino ad ora ottenibili solo con valvole di classe più pregiata.

Modifica da apportare. intestazione del programma alla società Grove Italia S.p.a. (già Grove Holding S.r.l.), a seguito della fusione per incorporazione in essa della Grove Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Tampieri S.p.a., concernente: soluzione integrata per la distillazione con la produzione di alcole e la spremitura dei semi di vinacciolo ed altri per la produzione di olii e di farine a più elevato contenuto nutritivo, esente da inquinanti con recupero e riutilizzo dei rifiuti.

Modifica da apportare:

credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 843.170.000

contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 aprile 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bieffe di B. Ferrarese S.p.a., concernente: Realizzazione di un sistema informativo integrato di tipo CAD altamente innovativo basato sulla metodologia di programma ad oggetto.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Bfcad S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Bieffe di B. Ferrarese S.p a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Consorzio emiliano romagnolo produttori latte soc. coop. a.r.l., concernente: innovazione tecnologica di processo per la produzione di nuovi prodotti speciali a base di burro.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1994.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 luglio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Gedaco S.p a., concernente: nuovo impianto automatizzato a ciclo continuo per la produzione ad altissima velocità di membrane impermeabili a struttura composita.

Modifica da apportare: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 522.547.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Tecnel - Tecnologie elettromeccaniche S.r.l., concernente: sistemi robotizzati automatici flessibili per lavorazioni con raggio laser.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Tecnel - Tecnologie elettromeccaniche S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Sorbini industriale S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bieffe di B. Ferrarese S.p.a., concernente: realizzazione di un sistema informativo di supporto alla progettazione cooperativa multidisciplinare.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Bfcad S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Bieffe di B. Ferrarese S p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 dicembre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Karl Schmid S.p.a., concernente: sviluppo di un processo per la realizzazione industriale in forma prefabbricata e monodose di un aperitivo innovativo a base di estratti d'erbe e radici.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Adige Liquori S.p a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bitron Video S.p.a., concernente:

gamma innovativa di componenti e sistemi elettronici dedicati al settore industriale dell'autoveicolo.

Modifica da apportare: ragione sociale: Bitron Video S.r.l

Delibera adottata dal CIPI in data 26 marzo 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Metalmoda S.r.l., concernente: nuove serrature di sicurezza ad apertura controllata per applicazioni civili ed industriali.

Modifiche da apportare:

data di inizio del programma: 1° febbraio 1990;
luogo di esecuzione: Città della Pieve (Perugia); Arezzo.

Delibera adottata dal CIPI in data 7 giugno 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Costruzioni Dondi S.p.a., concernente: sistemi elettronici di telecontrollo e rilevazione per acquedotti, metanodotti, impianti di distribuzione di energia elettrica e calore.

Modifiche da apportare:

luogo di esecuzione: Rovigo, Vigonza (Padova); Udine.
data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 e modificata il 12 marzo 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Montedipe S.r.l. in nome proprio e per conto della C.S.I. S.r.l., concernente: sviluppo di manufatti a base di materiali polimerici avanzati a matrici poliuretaniche, polistireniche modificate ed a base di caprolattame, capolimerizzato a blocchi, per applicazioni nel settore autoveicoli di media e piccola serie.

Modifiche da apportare:

denominazione sociale: Ecp Enichem Polimeri S.r.l. in nome proprio e per conto della C.S.I S.r.l.

credito agevolato; 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.374.050.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 7 giugno 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Stampal S.p.a., concernente: innovativi collettori per la distribuzione della benzina nei sistemi di alimentazione pilotati elettronicamente, sistemi ad iniezione.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Cafasse (Torino); Caselette (Torino).

Delibera adottata dal CIPI in data 7 giugno 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Zanon S.p.a., concernente essiccamento innovativo di funghi e morchie da depuratori senza emissioni gassose ed a basso costo energetico.

Modifica da apportare: denominazione sociale: E. Zanon S.p.a

Delibera adottata dal CIPI in data 26 marzo 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Zeta Weld S.r.l., concernente: processo di nuova concessione ad integrale controllo elettronico per la produzione di fili per saldatura in atmosfera gassosa e a magnetite, con rilevanti benefici produttivi ed ambientali.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 aprile 1991 e modificata il 22 aprile 1992 e 21 settembre 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società European Vinyls corporation Italia S.p.a. in nome proprio e per conto della EVC Italia S.p.a., concernente: nuovo processo di cracking del 1.2 dicloretano con migliorata produttività e ridotti consumi energetici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla sola società European Vinyls corporation Italia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Evc Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 aprile 1991 e modificata il 22 aprile 1992 e 7 giugno 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società European Vinyls corporation Italia S.p.a. in nome proprio e conto della Evc Italia S.p.a., concernente: innovazione di processo di 1.2 dicloretano (DCE) via ossidroclorurazione con risparmio di materia ed energia e migliorato impatto ambientale.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla sola European Vinyls corporation Italia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Evc Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 aprile 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Mes S.p.a. Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, concernente: nuovo processo per componenti speciali a microonde ed avanzato processo di progettazione e produzione di apparati ottici speciali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi Mes S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione nella Mes S.p.a. Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi della Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi Mes S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale dell'incorporante in Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi S.p.a.

Roma, 30 novembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

94A0431

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 27 novembre 1993 ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 16), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Nell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ***(a)***, le parole: «pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data,».

(a) Il testo dell'art. 75 del D.Lgs. n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 75 (Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale). — 1. *Alle controversie che alla data di cui all'art. 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.*

2. *Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della Commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della Commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'art. 28.*

3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziché presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata; osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.

4. Se non è stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione *entro i termini di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*, applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. *(Abrogato)*.

6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale».

Art. 2.

1. Relativamente alle controversie che alla data del 15 gennaio 1993 erano pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale o per le quali pendeva il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, il ricorrente e qualsiasi altra parte, ai fini della prosecuzione del procedimento, possono presentare, entro il 28 febbraio 1994, istanza di trattazione dinanzi alla Commissione tributaria centrale a norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto ***(a)***, qualora non abbiano presentato l'anzidetta istanza entro il 15 luglio 1993. La presentazione dell'istanza di trattazione produce l'inefficacia del decreto, di cui al predetto articolo 75, comma 2 ***(a)***, dichiarativo dell'estinzione del giudizio.

(a) Per il testo vigente dell'art. 75 del D.Lgs. n. 546/1992 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 3.

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ***(a)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «entro il giorno 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 27» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile,

ovvero trimestrale, nel calcolo dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1° al 20 dicembre, ancorché non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e può tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre, i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo »;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre.».

(a) L'art 6 della legge n 405/1990 (Legge finanziaria 1991), limitatamente alle parti che qui interessano, come modificato dall'art 1 del D L 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n 202, e dal presente articolo, è così formulato

«Art 6 — 1 *(Omissis)*

2 A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare *entro il giorno 27* del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, *elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto art 27*, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'art 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al 65 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso, per i contribuenti di cui all'art 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre *In alternativa l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, nel calcolo dell'acconto inoltre, deve tenersi conto in aumento delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie effettuate a novembre se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1° al 20 dicembre, ancorché non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e può tenersi conto in diminuzione relativamente agli acquisti intracomunitari di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile ovvero trimestrale a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'art 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato art 25 per il trimestre luglio-settembre, i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'art 27 del decreto del Presidente della Repubblica n 633 del 1972 possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre, il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalità di cui all'art 27 primo e terzo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n 633 del 1972* -

3 Se, in conseguenza della variazione del volume di affari mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'art 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'art 74 quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n 633 del 1972, ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno

4 L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000

5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 è soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. *Tuttavia, se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest ultimo.*

5-bis *Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le aziende e gli istituti di credito delegati al pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre*

6-7 *(Omissis)*»

A norma dell'art 15, comma 1, del D L 22 maggio 1993, n 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 243, la misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore aggiunto del 65 e 70 per cento, previsti dai commi 2 e 3 di cui sopra, è unificata ed elevata all'88 per cento

Il D P R n 633 1972 sopracitato istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto. Gli articoli 23, 24, 25, 27, 33 e 74 di detto decreto, recano, rispettivamente, norme sulla registrazione delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti (articoli 23, 24 e 25), sulla liquidazione e sui versamenti mensili (art 27), sulle semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti (art 33) e disposizioni relative a particolari settori (art 74)

Il D M 22 novembre 1991 reca «Modalità di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito»

Il D P R. n 43/1988 istituisce il Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A0572

Testo del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 27 novembre 1993), **coordinato con la legge di conversione 26 gennaio 1994, n. 56** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 17), **recante: «Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Fino al *31 dicembre 1994, anche nel caso* di procedura di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ***(a)***, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, può disporre la proroga, in relazione al numero dei lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione salariale di durata non superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ***(a)***.

1-bis. *Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali è applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni* ***(a)***, *nonché dall'articolo 7, commi 5 e 10-*ter, *del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236* ***(b)***.

2. I periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8, *commi 5 e 6*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ***(b)***, sono prorogati di dodici mesi. Tale proroga non opera per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ***(a)***, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ***(b)***.

3. I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2, comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Dell'avvenuta concessione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dà immediata comunicazione al CIPI.

(a) Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 1 *(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)*, commi 3, 5 e 9. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. *La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio* [comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, in corso di conversione in legge, *n.d.r.*].

4. *(Omissis)*.

5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

6.-8. *(Omissis)*.

9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3».

«Art. 3 *(Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)*, commi 1 e 2. — 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o riprese dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, per il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale».

«Art. 4 *(Procedura per la dichiarazione di mobilità)*. — 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia dalla ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-*bis*, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36».

«Art. 7 *(Indennità di mobilità)*, commi 6 e 7. — 1.-5. *(Omissis)*.

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992, che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992, che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società non operative della Società di gestione e partecipazioni industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni».

Per il testo delle disposizioni sopra richiamate consultare il testo della legge n. 223/1991, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 27 luglio 1991.

(b) Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.L. n. 148/1993, (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 6 *(Misure per la tutela del reddito)*, comma 10. — 1.-9. *(Omissis)*.

10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993 [termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 5, comma 4, del D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, in corso di conversione in legge; v. anche i commi 5 e 6 del medesimo art. 5, *n.d.r.*], ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese

appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88».

«Art. 7 (*Norme in materia di cassa integrazione guadagni*), commi 5 e 10-*ter*. — 1.-4. (*Omissis*).

5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda.

6.-10-*bis*. (*Omissis*).

10-*ter*. Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 [v. nota *(c)* all'art. 2, *n.d.r.*], la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario».

«Art. 8 (*Norme in materia di licenziamenti collettivi*), commi 5 e 6. — 1.-4. (*Omissis*).

5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate consultare il testo del D.L. n. 148/1993, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993.

Art. 2.

1. Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, un intervento di sostegno di natura temporanea e straordinaria. Tale intervento, erogabile in una unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale, non può comunque superare i limiti pro-capite stabiliti all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 *(a)*.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 *(a)*, e del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, del medesimo decreto *(a)*.

2-bis. *In ottemperanza alle disposizioni vigenti sugli atti pubblici di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni **(b)**, sono istituiti, utilizzando il personale già in servizio, presso le sedi centrali e periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli uffici regionali del lavoro, appositi uffici informativi, in particolare per fornire informazioni sullo stato di avanzamento delle istanze di concessione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità, dei contratti di solidarietà, nonché sulle aziende poste in commissariamento ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni **(c)**.*

2-ter. *La proroga del trattamento straordinario, per i casi previsti all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, può essere concessa anche per periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, purché non sia stata conclusa la procedura di mobilità ovvero sia stata revocata e purché il periodo precedentemente concesso sia cessato in data non antecedente il 30 giugno 1993.*

(a) Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 1 (*Fondo per l'occupazione*), commi 2 e 7. — 1. (*Omissis*).

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *pro capite* del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3.-6. (*Omissis*).

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

Il fondo di cui al presente articolo è stato rifinanziato per lire 137 miliardi per l'anno 1996 e per lire 58 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i relativi interventi prorogati, per i predetti anni, dall'art. 11, comma 5, del D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, in corso di conversione in legge.

«Art. 1-*ter* (*Fondo per lo sviluppo*), comma 1. — Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate consultare il testo del D.L. n. 148/1993, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993.

(b) La legge n. 241/1990 reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(c) Il D.L. n. 26/1979 reca provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A0570

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 474, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato».

Il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 474, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 26 novembre 1993.

94A0467

Mancata conversione del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 476, recante: «Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per il condono previdenziale e per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni».

Il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 476, recante: «Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per il condono previdenziale e per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 27 novembre 1993.

94A0468

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riassetto normativo della disciplina dell'utilizzo della denominazione di origine «Modena» e della denominazione di origine «Reggio Emilia» per la designazione dell'aceto balsamico e dell'aceto balsamico tradizionale.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali esaminate le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere la protezione delle denominazioni di origine «Modena» e «Reggio Emilia» per la designazione dell'aceto balsamico e dell'aceto balsamico tradizionale ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, armonizzandone il contenuto con la normativa comunitaria, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso.

Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la presente proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplina dell'utilizzo della denominazione di origine «Modena» e della denominazione di origine «Reggio Emilia» per la designazione dell'aceto balsamico e dell'aceto balsamico tradizionale.

Art. 1.

Denominazioni

Le denominazioni di origine controllata «Modena» e «Reggio Emilia» sono riservate ai prodotti denominati «Aceto balsamico» ed «Aceto balsamico tradizionale» che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I prodotti di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti in tutto o in parte dai seguenti vitigni:

Lambrusco (tutte le varietà e cloni);

Ancellotta, Trebbiano (tutte le varietà e cloni);

Sauvignon, Sgavetta.

2. I prodotti di cui all'art. 1 possono, altresì, essere ottenuti dalle uve dei vigneti iscritti alle D.O.C. in provincia di Modena e alle D.O.C. in provincia di Reggio Emilia siti nei territori indicati nel successivo art. 3.

3. I vigneti, aventi la composizione varietale nelle condizioni previste dai precedenti commi, possono essere iscritti su richiesta dei conduttori interessati, redatta su conforme modello predisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena e di Reggio Emilia, previo accertamento di idoneità da parte degli organi tecnici della regione Emilia Romagna, all'albo dei vigneti delle denominazioni di cui all'art. 1.

L'albo dei vigneti delle denominazioni di cui all'art. 1 è istituito, attivato ed aggiornato dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena e Reggio Emilia.

Nell'albo istituito dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena saranno altresì iscritti i vigneti idonei in territorio della provincia di Bologna.

Art 3

Zona di produzione

1. Le uve destinate alla produzione della denominazione di origine «Aceto balsamico di Modena» devono essere prodotte nelle zone idonee del territorio amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia che comprendono i territori degli antichi domini degli Estensi (ducato di Modena e Reggio Emilia).

È consentito il consolidato utilizzo delle uve provenienti dai territori idonei della provincia di Bologna, i cui vigneti rispondano alle caratteristiche previste nel precedente art 2

2 Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» devono essere prodotte nel territorio tradizionale della provincia di Modena che comprende i seguenti comuni.

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Pavullo del Frignano, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S Felice sul Panaro, S Possidonio, S Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola

È, altresì, consentito il tradizionale utilizzo delle uve provenienti dai territori dei comuni, in provincia di Bologna, limitrofi alla provincia di Modena.

3 Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono essere prodotte nel territorio idoneo della provincia di Reggio Emilia

4 La denuncia annuale delle uve destinate alla produzione delle denominazioni di cui all'art. 1 deve essere effettuata dai conduttori dei terreni vitati iscritti all'albo, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dalle camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Modena e di Reggio Emilia.

Si applicano per analogia e per quanto di competenza le norme già previste dalla legge 10 febbraio 1992, n 164

Art. 4

Caratteristiche della materia prima

1. Le uve destinate alla produzione degli aceti balsamici con la denominazione Modena devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non potrà superare i 160 q li.

2 Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono assicurare al mosto un titolo alcolometrico minimo naturale ed una produzione massima pari a quelle indicate per i vini D.O C. della provincia di Reggio Emilia

3 La resa massima di uva in mosto destinato alla concentrazione non deve essere superiore al 70% per tutte le denominazioni di cui all'art 1. L'eventuale eccedenza di resa può essere destinata solo all'acetificazione

Art 5

Metodo di elaborazione

1. I mosti freschi destinati alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» e dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» possono essere sottoposti ad un processo di decantazione e refrigerazione purché non si provochi il congelamento della parte acquosa È vietata l'utilizzazione di mosti muti e/o mosti addizionati di qualsiasi additivo e sostanza

2. I mosti destinati alla produzione delle denominazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti.

a) per la produzione dell'«Aceto balsamico di Modena» la cottura del mosto, anche parzialmente concentrato, sarà protratta fino a che la massa iniziale di mosto si sia concentrata per una percentuale non inferiore al 55% rispetto al volume iniziale ed abbia raggiunto una densità non inferiore a 1240 alla temperatura di 20 °C;

b) per la produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» la cottura del mosto deve avvenire a fuoco diretto per almeno 30 minuti a temperatura non inferiore a 80 °C

A cottura avvenuta ed a seguito della conseguente riduzione di volume, il contenuto minimo in zucchero del mosto cotto non dovrà essere inferiore a 25 gradi saccarometrici;

c) per la produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», a seguito della riduzione di volume derivante dalla cottura, il contenuto minimo in zucchero del mosto cotto non dovrà essere inferiore ai 30 gradi saccarometrici

3 Ciascun elaboratore delle denominazioni di origine di cui all'art 1 dovrà tenere apposito registro vidimato dal competente Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi sul quale dovranno essere annotate le quantità delle materie prime destinate alla produzione delle denominazioni di origine di cui all'art 1

Il registro deve essere conforme al modello predisposto dall'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi

4 Le operazioni di elaborazione e di invecchiamento obbligatorio delle denominazioni di cui all'art 1 devono avvenire nei territori corrispondenti all'antico Ducato di Modena e Reggio Emilia che comprende l'intero territorio delle province di Modena, Reggio Emilia e il territorio amministrativo dei comuni in provincia di Bologna confinanti con la provincia di Modena·

a) per la produzione dell'«Aceto balsamico di Modena» il prodotto ottenuto secondo le modalità di cui al comma 2, lettera *a)* e addizionato con almeno il 30 per cento di aceto di vino ottenuto da vini prodotti con uve rispondenti alle caratteristiche indicate nell'art. 2 ed acetificati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna e negli stabilimenti di cui all'art. 7, par. 5, lettera *a)*. È, altresì, consentito fino ad un massimo del 15 per cento del volume finale, l'aggiunta di altri mosti o aceti di vino In tale ambito fino ad un massimo del 2 per cento è, altresì, consentita l'aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica;

b) per la produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» e dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» il mosto cotto è sottoposto a fermentazione zuccherina ed acetica in locali tradizionali di produzione I locali, noti nella zona di origine con il nome di «Acetaie», devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e termiche e tali da consentire una maturazione del prodotto secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche.

La fermentazione zuccherina ed acetica ottiene ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore a 12 anni, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell'eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di «madre»,

c) Le operazioni di affinamento ed invecchiamento dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» e dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» avvengono per travaso successivo di mosto cotto in botticelle o vaselli di differenti dimensioni e tipi di legno classici della zona che devono essere specificamente numerate e contrassegnate per la loro individuazione da parte degli organi di controllo e comprese in unità produttive dette batterie;

d) per tutte le denominazioni di cui all'art 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza aromatizzante.

5 La commercializzazione di mosto o prodotto atto a produrre le denominazioni di origine controllata di cui all'art. 1 all'esterno della zona rispettivamente indicata per ciascuna di esse nell'art. 3 fa perdere in via definitiva il diritto di utilizzo e menzione delle denominazioni di origine controllata e di qualsiasi riferimento alla metodologia di produzione.

a) per l'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» la numerazione indelebile è effettuata a serie numerata progressiva di barili, botticelle, vaselli compresi nelle unità produttive denominate batterie, e affidate al consorzio di tutela, che istituisce apposito catasto e trasmette al competente Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi alla consistenza e/o le variazioni;

b) per l'«Aceto balsamico di Modena» l'elaborazione può avvenire in recipienti chiusi con il consueto metodo di acetificazione con l'utilizzo di colonie batteriche selezionate seguito da affinamento oppure utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o

lenta a truciolo. In ogni caso l'elaborazione avviene nell'arco di un periodo minimo di due mesi a partire dalla data in cui è effettuato l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione;

c) il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo è sottoposto ad esame analitico ed organolettico.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. L'aceto balsamico di Modena all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: limpido e brillante;

colore: bruno intenso;

odore: caratteristico, persistente, intenso e delicato gradevolmente acetico;

sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole caratteristico;

densità a 20 °C: non inferiore a 1,06;

titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5 per cento in volume;

estratto secco netto minimo: 30 grammi per litro;

acidità totale minima: 6 per cento;

anidride solforosa totale: massimo 100 mg./l;

ceneri: minimo 2,5 per mille.

2. L'aceto balsamico tradizionale di Modena, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bruno scuro, carico e lucente;

densità: apprezzabile in una corretta, scorrevole sciropposità;

profumo: «bouquet» caratteristico, fragrante, complesso ma bene amalgamato, penetrante e persistente, di evidente ma gradevole ed armonica acidità;

sapore: caratteristico del balsamico, così come attraverso i secoli è stato consacrato dalla tradizione in immutabile continuità, dolce ed agro ben equilibrato con apprezzabile acidità con lieve tangente di aromaticità ottenuta per influenza dei vari legni usati dei vaselli di acetaia, vivo, franco, pieno, vellutato, intenso e persistente, in buona sintonia con i caratteri olfattivi che gli sono propri;

acidità totale: non inferiore a 4,5 gradi (espressa in grammi di acido acetico per 100 grammi di prodotto);

densità a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1240.

3. L'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bruno scuro, limpido, lucente;

densità: apprezzabile e di scorrevole sciropposità;

profumo: penetrante e persistente, fragrante, con gradevole acidità e bouquet caratteristico anche in relazione ai legni utilizzati;

sapore: dolce ed agro ben amalgamato, di apprezzabile acidità ed aromaticità in armonia con i caratteri olfattivi;

acidità totale: non inferiore a 5 gradi (espressa in grammi di acido acetico per 100 grammi di prodotto);

densità a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1200.

4. È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici sopra indicati per ciascun aceto balsamico su richiesta del consorzio interessato e previa acquisizione delle necessarie risultanze documentali.

5. L'accertamento delle caratteristiche analitiche ed organolettiche delle denominazioni di cui all'art. 1 è effettuato su richiesta degli interessati su tutte le partite prima dell'immissione al consumo con le modalità di cui all'art. 7.

Art. 7.

Esami analitici, sensoriali ed imbottigliamento

1. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena e Reggio Emilia istituiscono le commissioni di degustazione.

Le commissioni di degustazione devono essere composte da cinque esperti assaggiatori iscritti nell'apposito albo degli esperti degustatori. Ai fini dell'iscrizione all'albo gli interessati devono dimostrare di:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma della scuola d'obbligo o altro titolo di studio equipollente anche conseguito all'estero;

b) essere in possesso di diploma o attestato rilasciato a seguito di partecipazione a corsi di aggiornamento e/o specializzazione organizzati dal consorzio di tutela.

c) avere esercitato ininterrottamente per cinque anni l'attività di tecnico o esperto assaggiatore di aceto balsamico di Modena, di aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia, dandone dimostrazione mediante appositi attestati o documentazione rilasciata da associazioni, enti o aziende;

d) essere in possesso del requisito dell'idoneità morale si intende comprovata dal certificato generale del casellario giudiziale e della certificazione prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Il requisito dell'idoneità morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;

e) la commissione di degustazione è nominata e convocata al raggiungimento di un congruo numero di campioni di prodotto — anonimizzati nelle forme di rito — da sottoporre a valutazione organolettica.

2. I campioni prima della degustazione devono essere sottoposti ad esame analitico da parte del laboratorio del consorzio di tutela delle denominazioni di cui all'art. 1 o da altro laboratorio idoneo.

3. Per l'effettuazione degli esami analitici ed organolettici analogamente a quanto stabilito dai regolamenti applicativi della legge 5 febbraio 1992, n. 169 e 10 febbraio 1992, n. 164, si osservano le seguenti procedure:

richiesta del detentore alla competente camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura;

prelievo con le modalità di rito da parte di un prelevatore abilitato dalla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura;

esame analitico da parte del laboratorio autorizzato;

esame sensoriale da parte di apposite commissioni di esperti assaggiatori.

4. Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con una delle denominazioni previste all'art. 1:

a) le partite di «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e di «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» che non hanno ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio possono, a richiesta del detentore, essere sottoposte agli esami analitici e sensoriali ai fini della loro valutazione di idoneità per essere designate con la denominazione «Aceto balsamico di Modena».

5. L'imbottigliamento del prodotto, giudicato idoneo a seguito dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, avviene nell'ambito dei territori amministrativi delle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna previa comunicazione al consorzio ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo:

a) tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, nel rispetto dei diritti acquisiti delle ditte produttrici, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche in altri ambiti territoriali a condizione che:

le aziende siano in possesso della licenza di produzione e/o imbottigliamento per gli aceti.

dimostrino la sussistenza di tradizionalità di tali operazioni;

siano specificamente autorizzate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

b) solo per l'esportazione all'estero è consentito l'utilizzo di recipienti di capacità massima di sessanta litri.

Il consorzio di tutela accerta la corrispondenza di partita cui appartiene il campione sottoposto agli esami analitici ed organolettici ed il numero di lotto con cui la medesima è imbottigliata ai fini dell'immissione al consumo.

Ai fini del suddetto controllo le annotazioni relative alle partite e al lotto di imbottigliamento sono annotate nel registro di imbottigliamento.

6. I contenitori in cui è confezionato l'aceto balsamico di Modena devono essere delle seguenti capacità: 0,25 lt.; 0,500 lt. Solo per la destinazione a grandi utilizzatori, le capacità potranno essere quelle previste dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106.

7. I contenitori in cui è confezionato l'aceto balsamico tradizionale di Modena devono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso, e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche — approvate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali — qui di seguito elencate:

forma: sferica con base rettangolare in vetro massiccio,

composizione: in vetro colore bianco cristallino;

altezza, cm 11,8;

diametro mm 66;

capacità cl 10;

peso a vuoto gr 250;

collo altezza cm 4,2, diametro mm 24;

base larghezza mm 40, altezza mm 39,5, lunghezza mm 66.

La forma artistica del contenitore deve essere conforme allo schema progettuale che figura nell'allegato *E)* del presente decreto.

8. I contenitori in cui è confezionato l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso, e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche, approvate dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole e alimentari qui di seguito elencate:

tipo a: bottiglietta contenente 100 ml di prodotto dalla forma simile ad un tulipano rovesciato (come da riproduzione allegata).

Peso a vuoto: gr 180 (+ 4%) in vetro soffiato o stampato;

altezza totale cm 15,00;

diametro massimo: cm 5,20;

altezza collo cm 5,00;

diametro min del collo cm 1,80;

diametro bocca del collo cm 2,90;

diametro della base: cm 5,00;

tipo b: bottiglietta cont 250 ml di prodotto dalla forma simile a quello da 100 ml in vetro soffiato o stampato:

altezza totale cm 19,00;

diametro massimo cm 6,50;

altezza collo cm 6,50;

diametro min del collo cm 2,30;

diametro bocca del collo cm 3,50;

diametro della base cm 6,30;

peso a vuoto: gr 200 (+/-4%).

9. Eventuali richieste di utilizzo di contenitori per le denominazioni di cui all'art. 1 aventi capacità e/o forma diversa da quella indicata dovranno essere indirizzate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed essere autorizzate dal Ministero stesso, sentito il parere delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e del consorzio di tutela.

10. Ad imbottigliamento effettuato, la confezione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena e l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia deve essere corredata di un contrassegno non riutilizzabile a serie numerata apposto sul contenitore in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

11. Il registro di carico e scarico del suddetto contrassegno è conservato, tenuto ed aggiornato dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena e Reggio Emilia.

Art. 8

Designazione e presentazione

1. La designazione in etichetta delle denominazioni di cui all'art. 1 deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.

2. La designazione delle denominazioni di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione denominazione di origine controllata scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore ai 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.

3. In etichetta potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria denominazione di origine protetta o D.O.P.

4. Alle denominazioni di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» e similari.

5. Solo per le denominazioni «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» la locuzione «tradizionale» può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.

6. È vietato per tutte le denominazioni di cui all'art. 1 indicare ogni riferimento all'annata di produzione.

7. Per le denominazioni «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» è consentita la citazione «invecchiato oltre 12 anni».

Per la denominazione Aceto balsamico di Modena è consentita la dizione «invecchiato» qualora il prodotto sia stato invecchiato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno specificamente autorizzati dal consorzio di tutela.

È, altresì, consentito l'utilizzo del termine «invecchiato» per il prodotto che risponda alle condizioni di cui all'art. 7, paragrafo 4, a condizione che l'invecchiamento del prodotto sia compreso tra i tre e i nove anni.

8. Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre il consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.

9. Le norme di designazione e presentazione di cui al presente articolo non sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme comunitarie e nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

94A0518

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1994 il dott. Amabile Cono è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Tecnomedia «Consorzio cooperativo culturale», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 febbraio 1987 in sostituzione del dott. Luigi Salvatore Specchia, dimissionario.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1994 il dott. Mastrogiacomo Massimo, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Ambiente» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccagorga (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 novembre 1992 in sostituzione del dott. Enzo Pietrosanti, dimissionario.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1994 il rag. Tiziano Scalabrini, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro di Collagna, con sede in Collagna (Reggio Emilia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 31 maggio 1988 in sostituzione del dott. Clinio Lumetti, revocato, a completamento della terna.

94A0471

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla forma giuridica della società «Fidirevisa Italia S.p.a.», in Milano

Con decreto interministeriale 4 gennaio 1994 il decreto interministeriale 2 agosto 1968 con il quale la società «Fidinam Italia S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, successivamente modificato in data 2 febbraio 1979 per variazione della denominazione in «Fidirevisa Italia S.p.a.», è ulteriormente modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in «Fidirevisa Italia S.r.l.».

94A0472

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2866 del 23 dicembre 1993, il servizio multizonale di sanità pubblica - area chimica, della unità sanitaria locale n. 15 di Macerata è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche ufficiali di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 2867 del 23 dicembre 1993, il presidio multizonale di prevenzione di Roma - settore tossicologico, è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche ufficiali di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 2868 del 23 dicembre 1993, l'Istituto di igiene e medicina preventiva della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche ufficiali di acque minerali.

94A0473

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 gennaio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1702,35
ECU	1889,61
Marco tedesco	971 - -
Franco francese	286,37
Lira sterlina	2541,61
Fiorino olandese	867,09
Franco belga	46,955
Peseta spagnola	11.978
Corona danese	250,38
Lira irlandese	2434,53
Dracma greca	6,770
Escudo portoghese	9,673
Dollaro canadese	1299,31
Yen giapponese	15,302
Franco svizzero	1155,70
Scellino austriaco	138,14
Corona norvegese	226,15
Corona svedese	212,21
Marco finlandese	302,64
Dollaro australiano	1207,82

94A0542

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 7063 in data 23 dicembre 1993 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 maggio 1994, il mandato conferito ai signori prof. Giorgio Bean e rag.a Ariella Clemente in ordine alla gestione commissariale della «Perla - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

Con deliberazione n. 7086 in data 23 dicembre 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Coo.Mont. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 24 gennaio 1992 per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Merlo, con studio in Trieste, via Machiavelli, 3.

94A0474

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto delle Comunità europee;
diritto internazionale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0496

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300